

**Legge**  
**sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici**  
**(LDiss)<sup>1</sup>**  
 (del 23 novembre 2015)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 18 novembre 2015 n. 7055R della Commissione della legislazione,

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** La presente legge ha lo scopo di preservare le condizioni fondamentali del vivere assieme, nel senso della garanzia della libera interazione sociale, quale elemento della protezione dei diritti di ciascuno e delle libertà altrui.

**Divieto di dissimulazione del volto negli spazi pubblici**

**Art. 2** <sup>1</sup>Nessuno può dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.

<sup>2</sup>Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.

**Definizione di spazi pubblici**

**Art. 3** Gli spazi pubblici sono costituiti dalle pubbliche vie e da tutti i luoghi, pubblici o privati, aperti al pubblico o che offrono servizi al pubblico.

**Eccezioni**

**Art. 4<sup>2</sup>** Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica, in particolare, all'uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all'esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari, per motivi di salute, di sicurezza, professionali o di pratica sportiva, oppure in occasione di feste e manifestazioni religiose, tradizionali, culturali, artistiche, ricreative o commemorative o per usanze locali, o per motivi di carattere politico o commerciale.

**Competenza e ammontare della multa**

**Art. 5** <sup>1</sup>Le infrazioni intenzionali alla presente legge sono punite con la multa di competenza municipale da 100.– a 10'000.– franchi.

<sup>2</sup>La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero un'anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

<sup>3</sup>Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili.

**Infrazioni commesse da minorenni**

**Art. 6** Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della Magistratura dei minorenni.

**Procedura e rimedi giuridici**

**Art. 7** <sup>1</sup>La procedura e i rimedi giuridici sono retti:

- a) dalla Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC); e
- b) dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.

<sup>2</sup>I municipi trasmettono d'ufficio al Ministero pubblico o alla Magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell'art. 2.

**Direttive di applicazione**

**Art. 8** Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all'indirizzo delle autorità comunali per assicurare un'applicazione omogenea della presente legge e la sua conoscenza.

<sup>1</sup> Titolo modificato dalla L. 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 396.

<sup>2</sup> Art. modificato dalla L. 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 396.

**Entrata in vigore**

**Art. 9** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Con l'entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013.

Pubblicata nel BU **2016**, 196.

---

<sup>3</sup> Entrata in vigore: 1° luglio 2016 - BU 2016, 196.